



**COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA**

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 5 del 02-02-2022

OGGETTO:	ORDINANZA TURNAZIONE FARMACIE COMUNALI ANNI 2022_2026.
-----------------	---

IL SINDACO

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa

Via Verdi 13 – 56041 Castelnuovo di Val di Cecina

ORARIO TURNI DI SERVIZIO FARMACIE 2020-2024

IL SINDACO

Vista la L.R.T 25 febbraio 2000, n° 16 “Riordino in materia di Igiene e Sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”, in particolare gli artt.14 lett. g), e gli artt. da 25 a 31;

Vista l’ordinanza attualmente in vigore n°16/2019 del 30.12.2019;

Ravvisata l’esigenza di promuovere l’unione dei bacini di utenza Pomarance e Soffioni 2 favorendo l’espletamento del servizio in caso di urgenza durante le ore di chiusura diurne, notturne e festive delle farmacie ivi comprese;

Considerato che la presente proposta riorganizzativa, viene adottata, in via sperimentale per la durata di un anno, con possibilità, di conferma automatica per la durata di ulteriori 4 anni (quinquennio 2022-2026) in assenza di provvedimenti ulteriori;

Acquisito il parere favorevole dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sez. Farmaceutica Territoriale di Pontedera (pr.80/2021), dei rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa (pr.105/2021), di quello dei rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Grosseto (pr.13/2021); a norma dell’art.25 c.1 della citata legge;

Preso atto della proposta avanzata dalle farmacie del territorio ed avallata dall’Organizzazione Sindacale delle farmacie private FEDERFARMA ricevuta al pr. 13455 del 27.12.2021 riguardo alla proposta di modifica della turnazione per gli anni 2022/2026;

Ritenendo opportuno dunque adottare nuova ordinanza;

Ritenendo di mantenere l’orario di avvio del turno settimanale per il venerdì ore 20.00, ed il termine per le ore 20.00 del venerdì successivo;

ORDINA

- 1. a far data dal 11.02.2022 l’ordinanza 16/2019 del 30.12.2019 è revocata e sostituita dal presente provvedimento;**
- 2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni, come indicato:**
 - SPEDITO, quale Farmacia Rurale effettua l’orario minimo imposto di 36 ore così individuato:
- Dal Lunedì al Giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Venerdì: dalle 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - Sabato: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Chiusura infrasettimanale: sabato pomeriggio fatto salvo il sabato della settimana in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica;

- DI MARTINO, quale Farmacia Rurale effettua l'orario minimo imposto di 36 ore così individuato: - Dal Lunedì al Giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Venerdì: dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Chiusura infrasettimanale: sabato pomeriggio fatto salvo il sabato della settimana in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica;

E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente (Sindaco), alla Usl competente per territorio ed all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

3. Il Servizio ordinario di Guardia Farmaceutica è articolato in 3 turni, denominati Turno 1; Turno 2 e Turno 3, secondo la seguente alternanza:

Turno 1 Com.le Serrazzano - Farmacia Spedito (Castelnuovo V.C.)

Turno 2 Farmacia Taddei (Pomarance) - Farmacia Di Martino (Sasso Pisano)

Turno 3 Farmacia Carducci (Larderello) - Artuso (Monterotondo Marittimo)

- **Cambi di turno.** Non è consentito modificare il turno di guardia farmaceutica se non per circostanze impreviste e imprevedibili, debitamente documentate e provate. In tal caso, il cambio del turno di guardia farmaceutica è disposto dall'Autorità sanitaria locale, previa richiesta dell'interessato, acquisendo preventivamente i pareri del competente servizio dell'Azienda Sanitaria e dell'Ordine dei Farmacisti.

4. La composizione dei turni ordinari di Guardia Farmaceutica numerati da 1 a 3, per gli anni 2022/2026 è riassunto nell'**allegato 1)** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. Il turno ordinario di Guardia Farmaceutica inizia alle ore 20,00 del venerdì e termina alle ore 20,00 del venerdì successivo;

6. Il servizio prestato dalle Farmacie al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di Guardia Farmaceutica diurna, festiva, notturna;

7. Nella settimana in cui la Farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica l'orario di apertura al pubblico è articolato come segue:

- Domenica e festivi, anche infrasettimanali: verrà rispettato il consueto orario settimanale di apertura al pubblico con servizio a battenti aperti;
- Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva anche infrasettimanale, dall'orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana (guardia Farmaceutica Notturna): il servizio di Guardia Farmaceutica diurna, festiva e notturna è espletato con modalità "a chiamata mediante reperibilità"

(la Farmacia è chiusa ed è assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità di un farmacista);

8. Durante il servizio di Guardia Farmaceutica, il farmacista è tenuto ad evadere sia le ricette con carattere di urgenza, comprese quelle della Guardia Medica, nelle quali detto carattere può essere esplicitato, sia tutte le ricette e/o richieste per le quali il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare riferimento ai farmaci non sottoposti ad obbligo di ricette medica;
9. Non è consentito modificare il turno di guardia farmaceutica se non per circostanze impreviste e imprevedibili, debitamente documentate e provate. In tal caso, il cambio del turno di guardia farmaceutica è disposto dall'Autorità sanitaria locale, previa richiesta dell'interessato, acquisendo preventivamente i pareri del competente servizio dell'Azienda Sanitaria e dell'Ordine dei Farmacisti.
10. Le farmacie possono osservare un periodo di chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi, sulla base di turni di chiusura approvati dal Sindaco con propria ordinanza, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 35 della legge regionale n. 16/2000.
11. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza valgono le norme di cui alla L.R.T. 25 febbraio 2000, n° 16;

DISPONE

Che entro la fine dell'anno 2022, previa verifica con l'Azienda UsI Toscana Nord Ovest , gli Ordini dei Farmacisti e le Amministrazioni comunali coinvolti, si proceda alla ratifica anche per gli anni a venire della nuova organizzazione dei bacini.

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga notificata nei modi e termini di legge a tutte le farmacie operanti nel territorio comunale ed inviata alla farmacia di Monterotondo Marittimo;
- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi e ne sia data diffusione presso la cittadinanza;
- che altra copia venga rimessa all'Azienda USL 5 di Pisa – U.O. Farmaceutica Territoriale, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa e a Federfarma;
- che altra copia venga rimessa all'Azienda USL 9 di Grosseto – U.O. Farmaceutica Territoriale in quanto Azienda ASL di riferimento della Farmacia Artuso dr.sa Francesca di Monterotondo Marittimo che turna con le farmacie di questo Comune e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Grosseto;
- che copia venga trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale, lì 02.02.2022

IL SINDACO

Dott. Alberto Ferrini

CALENDARIO TURNI FARMACIE – 2022/2026

(In allegato)

Il SINDACO
Alberto Ferrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.